



Comune di Agliana
Provincia di Pistoia
U.O.C. n.6 -Lavori Pubblici -Ufficio Sport

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15 Marzo 2011

INDICE

CAPO I	PREMESSA	
Art. 1	Oggetto, finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2	Promozione dello sport	3
Art. 3	Individuazione degli impianti	4
Art. 4	Classificazione delle attività sportive	5
CAPO II	GESTIONE	
Art. 5	Forme di gestione	5
Art. 6	Affidamento degli impianti in gestione	6
Art. 7	Obblighi del gestore	8
Art. 8	Interventi di manutenzione straordinaria o di migliorie o addizioni	9
Art. 9	Orari e tariffe	9
Art. 10	Utilizzo degli impianti da parte dell'amministrazione comunale	10
CAPO III	DIRITTI DEL GESTORE E ADEMPIMENTI	
Art. 11	Diritti del gestore	10
Art. 12	Regole per l'uso degli impianti	11
Art. 13	Responsabilità dei gestori	11
Art. 14	Risoluzione, revoca e sospensione dell'affidamento	12
Art. 15	Bar ristoro	12
Art. 16	Pubblicità	12
CAPO IV	CONTROLLI E SANZIONI	
Art. 17	Controlli e sanzioni	13
Art. 18	Inventario, restituzione dell'impianto e rendiconto	14
Art. 19	Sospensione dell'affidamento per motivi tecnici	14
Art. 20	Divieto di subconcessione e affidamento	14
CAPO V	DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 21	Rinvio alla normativa	15
Art. 22	Pubblicità del regolamento	15
Art. 23	Entrata in vigore	15

CAPO I

PREMESSA

Art 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo temporaneo e della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dall'art. 90 commi 24, 25 e 26 della legge 27/12/2002 n. 289 e della L.R. n. 6/2005.
2. Gli impianti sportivi comunali, compresi quelli scolastici e/o quelli acquisiti dagli istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti e delle attrezzature sportive comprese in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Art 2 Promozione dello sport

1. L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo e dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, trasparenza, territorialità, progettualità, efficacia, efficienza ed economicità.
2. Le società ed associazioni sportive di cui sopra, collaborano con l'Amministrazione comunale nella promozione della pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi.
3. Il Comune sostiene l'attività dei soggetti indicati aventi sede nel Comune di Agliana e/o storicamente presenti e compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, potrà eventualmente erogare, ai soggetti di cui al precedente comma, contributi annuali o una tantum per la promozione e la diffusione dello sport. Per la concessione di detti contributi costituiscono elementi di valutazione delle richieste, le seguenti prerogative:
 - a) attività svolta, dimostrata da idonea documentazione, finalizzata ad una illustrazione obiettiva con riferimento all'anno precedente;

- b) radicamento nel territorio comunale;
 - c) esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
 - d) progettualità e diffusione della pratica e cultura sportive con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
 - e) qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
 - f) diffusione della pratica fra giovani anziani e diversamente abili;
 - g) realizzazione di progetti di educazione, per una corretta e consapevole attività sportiva rivolta principalmente ai giovani e alle loro famiglie.
4. L'erogazione dei contributi potrà avvenire esclusivamente dietro presentazione di apposito rendiconto economico finanziario relativo alle attività svolte.

Art 3 Individuazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi di attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.
2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale si distinguono in impianti sportivi scolastici di proprietà comunale ed impianti sportivi comunali.
3. Gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione sono classificati con atto del Comune (progetto, delibera di acquisizione, bilancio di previsione, ecc.) secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi comunali e agli impianti sportivi scolastici di proprietà comunale.
4. Alla data di approvazione del presente regolamento gli impianti sportivi vengono così classificati:

a) *Impianti sportivi comunali:*

- *Stadio Comunale "Germano Bellucci"*
- *Campo da calcio Sussidiario 1 "Sem Barontini"*
- *Campo da calcio Sussidiario 2 "Fiorello Franchi"*
- *Impianto polivalente (tennis e calcetto) Via Alessandrini*
- *Impianto Bocciodromo "Parco Sandro Pertini"*
- *Impianto polivalente calcetto/bocciodromo "Il Sarcio" Ferruccia di Agliana*
- *Lago "1° Maggio" per la pesca sportiva;*

b) *Impianti sportivi scolastici di proprietà comunale*

- *Palestra Spedalino Via Don Milani*
- *Palestra S. Piero Via Livorno*
- *Palestra Scuole Medie Via Alessandrini*

c) Impianti sportivi in convenzione con altri Enti

- *Palestra Palazzetto dello Sport "I.T.C. Aldo Capitini"*

5. Le palestre scolastiche, le aree di gioco o gli altri impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola di appartenenza, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al DPR n. 567/1996, devono essere posti a disposizione di società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Agliana e/o storicamente presenti nel Comune medesimo o in Comuni confinanti o in altri Comuni.

Art 4 Classificazione delle attività sportive

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerate attività sportive: l'attività sportiva agonistica, l'attività sportiva giovanile e l'attività sportiva saltuaria, ricreativa, amatoriale e del tempo libero.
2. Nella tipologia dell'attività agonistica rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI e relative a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali.
3. Nella tipologia dell'attività sportiva giovanile rientrano quelle attività svolte dalle società e associazioni sportive ed enti di promozione sportiva finalizzati all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e dell'attività didattica giovanile.
4. Nella tipologia di attività saltuaria, ricreativa, del tempo libero ed amatoriale, rientrano: l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria a favore dei diversamente abili, anziani, giovani, nonché quella rivolta a tutti i cittadini; l'attività svolta dalle società e associazioni sportive o affiliate a federazioni sportive nazionali, ad enti di promozione sportiva ma non rivolte all'organismo bensì aventi le finalità di cui sopra; l'esercizio di attività sportive da parte di altri soggetti privati.

Art 5 Forme di gestione

1. Le strutture comunali agibili di cui al precedente articolo possono essere gestite nei modi seguenti:
 - a) direttamente dal Comune quando sono condotte in economia;
 - b) mediante affidamento in gestione secondo procedure ad evidenza pubblica;
 - c) mediante affidamento in gestione secondo procedura negoziata in caso di esito infruttuoso delle procedure di cui alla precedente lettera b; in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con priorità a soggetti aventi sede nel Comune di Agliana o storicamente presenti su territorio oppure ad associazioni dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
 - d) mediante affidamento a soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti punti b e c; solo in caso di esito infruttuoso delle relative procedure e comunque nel rispetto dei principi relativi alle procedure di selezione ad evidenza pubblica.

CAPO II

AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Art. 6 Affidamento in gestione degli impianti

1. L'affidamento degli impianti sportivi comunali è riservata sulla base di procedura selettiva di evidenza pubblica alle federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti non commerciali e associazioni senza fine di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata all'attività da realizzare.
2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi a quelli di cui al precedente comma, potrà avvenire con procedura negoziata, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione dei soggetti di cui al comma precedente e, comunque nel rispetto dei principi espressi dall'art. 3 comma 1 della Legge Regionale n. 6/2005 e dal presente articolo.
3. Quando, per ragioni tecniche, economiche, di organizzazione o di opportunità sociale, la gestione è affidata a terzi, essa potrà comprendere uno o più impianti o anche tutti gli impianti. In ogni caso all'affidamento si procederà secondo procedure

selettive di evidenza pubblica tenuto conto di quanto indicato dalla LRT 6/2005 e dal presente regolamento.

4. La gestione degli impianti sportivi comunali, è affidata in via preferenziale a società, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con priorità ai soggetti aventi sede nel Comune di Agliana e/o storicamente presenti nel comune medesimo come identificate al comma 1.
5. In caso di esito infruttuoso delle procedure ad evidenza pubblica rivolte ai soggetti di cui al comma precedente, l'affidamento potrà avvenire nel rispetto dei principi relativi alle medesime rivolgendosi anche a soggetti diversi svolgenti attività compatibili con il normale uso degli impianti con priorità per quelli aventi sede nel comune di Agliana e/o storicamente presenti nel comune medesimo.
6. La scelta dell'affidatario avviene tramite la pubblicazione di un bando e dello schema di convenzione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune. Il bando indica le caratteristiche dell'area o dell'impianto da concedere in gestione, coloro che possono partecipare, i relativi requisiti per l'ammissione, il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione e le linee di indirizzo dei progetti gestionali che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione. Il progetto gestionale dovrà altresì contenere il curriculum del soggetto richiedente, l'esperienza maturata nella gestione degli impianti da gestire, con riferimento all'attività svolta anche sul territorio, in particolare nei confronti della popolazione giovanile, dei diversamente abili e degli anziani e al numero dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva. Il richiedente dovrà garantire l'apertura degli impianti a tutti i cittadini nonché l'imparzialità nell'accesso di altre associazioni, enti o società sportive. La scelta del gestore viene effettuata seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo comunque conto dei seguenti criteri:
 - a) esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
 - b) esperienza nella gestione degli impianti simili per tipologia, dimensione ed impianti tecnici;
 - c) radicamento nel territorio comunale;
 - d) esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
 - e) progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;

- f) qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- g) diffusione della pratica sportiva fra giovani, anziani e diversamente abili;
- h) affidabilità economica;
- i) compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali e scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento;
- j) progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell'impianto;
- k) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che il Comune intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- l) offerta di pacchetti di attività volti a garantire l'accesso a fasce economicamente deboli;
- m) potenziale coinvolgimento di un maggior numero di utenti;
- n) articolazione delle attività che si intendono realizzare suddiviso per tipologia, livelli, fasce di età, orari;
- o) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti con il normale uso degli stessi.

Risulterà affidatario della gestione dell'impianto, il candidato che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo.

La durata massima dell'affidamento in gestione viene stabilito in anni dieci e non può essere rinnovato automaticamente.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva si procede alla stipula della convenzione regolante i rapporti fra le parti.

CAPO III

OBBLIGHI PER L'ADEMPIMENTO DELLA GESTIONE

Art. 7 Obblighi del gestore

1. Il gestore dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.
2. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative alle modalità e caratteristiche del servizio che saranno contenute nella convenzione e, dove previste

dal disciplinare di gara, le spese relative ai consumi di acqua, gas, energia elettrica comprese quelle relative alle volture dei servizi medesimi.

3. L'affidatario dovrà provvedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, a garantire l'accesso agli impianti sportivi, agli istituti scolastici con sede nel Comune che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica e alle associazioni del territorio e non, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.
4. Il gestore è tenuto altresì a comunicare al servizio comunale competente eventuali difformità esistenti tra le assegnazioni disposte e l'utilizzo da parte degli utenti.

Art . 8 Interventi di manutenzione straordinaria o di migliorie o addizioni.

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di risanamento conservativo sugli impianti sportivi e le strutture od opere connesse possono essere realizzate, previa formazione del necessario titolo abilitativo edilizio da parte del gestore, acquisito il parere dell'Ufficio Sport.
2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, eseguiti per una migliore e/o maggiore dotazione di strutture a supporto dello svolgimento delle attività sportive, possono essere realizzati, previa formazione del necessario titolo abilitativo edilizio da parte del gestore, acquisito il parere dell'Ufficio Sport, che si esprime al riguardo della rispondenza dell'intervento al presente regolamento e al rispetto della convenzione stipulata nonché della opportunità dell'intervento stesso; detto titolo acquista efficacia solo successivamente a specifica deliberazione di presa d'atto della Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio competente in materia edilizia.
3. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono prodotti a cura e spese del gestore che non può vantare alcun diritto al rimborso di spese a qualunque titolo, restando esonerato il Comune da ogni onere per pegni ed oneri contratti.
4. Le nuove strutture e le opere di manutenzione si intendono acquisite al patrimonio del Comune per accessione, ai sensi dell'art. 934 del codice civile e per le opere eseguite dall'affidatario sopra e sotto il suolo di proprietà del Comune vale quanto disposto dall'art. 936 del codice civile.
5. Il procedimento di cui al presente articolo potrà essere ulteriormente dettagliato dalla Convenzione di affidamento della gestione dell'impianto sportivo, fermo restando lo schema che vede l'obbligo del parere dell'Ufficio Sport.

Art . 9 Orari e tariffe

1. Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti dal gestore. L'accesso agli impianti è subordinato al pagamento delle tariffe per l'uso degli stessi, che possono essere articolate con particolari agevolazioni per le società sportive di volontariato locale; le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale e corrisposte, da parte del fruitore del servizio, direttamente al gestore.

Art . 10 Utilizzo degli impianti da parte dell'amministrazione comunale

1. L'Amministrazione comunale, dandone congruo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni alle società o associazioni affidatarie, si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi di sua proprietà comprese le palestre scolastiche, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione stessa per l'incentivazione della pratica sportiva, per eventi di spettacolo, culturali o socio-ricreativi quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per rilevante interesse pubblico o per consentire interventi di manutenzione straordinaria degli impianti.
2. Per ragioni di carattere contingibile e urgente l'Amministrazione comunale può agire senza alcun preavviso. Per le stesse ragioni sopra elencate l'Amministrazione comunale e/o il suo concessionario hanno facoltà di sospendere, modificare o revocare, con congruo preavviso di almeno 15 (cinque) giorni, gli orari e i termini di assegnazione per consentire lo svolgimento delle manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale e/o dal suo concessionario, o lo svolgimento di interventi di carattere contingibile ed urgente. In tale medesimo caso non è necessario nessun preavviso.

CAPO IV

DIRITTI E REGOLE DELLA GESTIONE

Art . 11 Diritti del gestore

1. Al gestore spettano i seguenti diritti:
 - a) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi degli impianti con le modalità e i vincoli disposti nella convenzione;
 - b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nella convenzione ;

- c) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedano direttamente l'uso dell'impianto;
 - d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni e delle attrezzature presenti nell'impianto di proprietà dell'Amministrazione comunale secondo le modalità disposte nella convenzione;
 - e) la possibilità di utilizzare gli spazi interni all'impianto sportivo per pubblicità secondo le disposizioni di legge in materia e il pagamento della relativi oneri;
 - f) la possibilità di recesso dalla convenzione, dandone avviso al Comune con raccomandata AR almeno tre mesi prima.
2. Il gestore dovrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento delle attività ludico ricreative compatibili con l'attività principale non enunciate nel progetto presentato in sede di gara. Tali attività dovranno comunque avere carattere esclusivamente occasionale e temporaneo.

Art . 12 Regole per l'uso degli impianti.

1. Il Comune fornisce specifiche disposizioni per l'uso dei singoli impianti sportivi da inserire nelle rispettive convenzioni finalizzate alla migliore conservazione degli stessi sulla base dei seguenti criteri:
- a) salvaguardia delle superfici di gioco;
 - b) contenimento dei consumi energetici e dei consumi d'acqua;
 - c) criteri di utilizzazione di impianti e attrezzature;
 - d) installazione di materiale pubblicitario;
 - e) eventuali altri criteri ritenuti necessari in relazione alle caratteristiche dell'impianto e alla tipologia delle attività da svolgere.

Art . 13 Responsabilità dei gestori

1. L'amministrazione comunale ha diritto di rivalsa nei confronti del gestore per qualsiasi danno o deterioramento arrecato agli impianti o per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate provvederà, previa formale diffida, direttamente il comune rivalendosi delle spese sostenute prima sull'assicurazione, poi sulla cauzione e infine sul gestore.
2. Il gestore rileva il Comune da ogni responsabilità, civile e penale, che può derivare da persone o cose a causa o in dipendenza della gestione dell'impianto. Il gestore

si impegna a non apportare alcuna modificazione anche temporanea alle strutture dell'impianto senza l'autorizzazione del Comune il quale, in ogni caso, potrà pretendere la rimessa in pristino dei manufatti e dei luoghi senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art . 14 Risoluzione, revoca e sospensione dell'affidamento

1. La risoluzione viene disposta dal Comune in casi di accertata irregolarità nella gestione o per violazioni della convenzione sottoscritta tra le parti previa intimazione ad adempiere in un termine non inferiore a quindici giorni. L'affidamento può essere revocato quando gli impianti non presentino le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari o anche naturali. Il Comune può disporre l'immediata revoca anche nel caso in cui gli atleti tesserati risultino positivi a eventuali controlli antidoping disposti dalle autorità sanitarie e sia accertata la partecipazione attiva da parte del gestore attraverso i propri operatori alla somministrazione di prodotti dopanti. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per pubblica necessità o per motivi di pubblico interesse.

Art . 15 Bar ristoro

1. Il gestore può essere autorizzato allo svolgimento del servizio di bar – ristoro, laddove presenti che potrà essere gestito direttamente o affidato a terzi nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia.
2. Nel caso di affidamento a terzi il gestore dovrà darne opportuna e tempestiva comunicazione al Comune per il necessario nulla osta. L'autorizzazione è vincolata ai sensi dell'art. 48 della LR 28/2005 unicamente all'attività di somministrazione alimenti e bevande riservata ai soli frequentatori degli impianti e l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa nazionale, regionale e regolamentare fatta salva la facoltà di ottenere autorizzazioni di pubblico esercizio qualora ne ricorrano le condizioni.
3. Il gestore può essere autorizzato dal Comune a svolgere attività di tipo commerciale connesse agli impianti sportivi e ricreativi qualora ne ricorrano le condizioni in base alle normative vigenti in materia e alle normative urbanistiche. Tali attività, se autorizzate, possono essere gestite autonomamente o affidate a terzi nel rispetto delle normative.

Art . 16 Pubblicità

1. Il gestore è autorizzato ad effettuare pubblicità all'interno dell'impianto assegnato nel rispetto della legislazione vigente ed è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e per il pagamento delle relative imposte, tasse e diritti. L'esposizione dei cartelloni e degli striscioni pubblicitari non dovrà ostacolare la visibilità del pubblico ed il regolare svolgimento dell'attività.
2. La pubblicità, in accordo con il gestore degli impianti, può essere esercitata anche dai soggetti che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi. In ogni caso il materiale pubblicitario dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza non pericoloso ed allestito in modo da non ostruire anche parzialmente lampade, uscite di emergenza, segnaletica e qualunque altro dispositivo di sicurezza. I gestori sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità e si assumono ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale per eventuali danni che possono derivarne a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni responsabilità.

CAPO III

CONTROLLI E SANZIONI

Art . 17 Controlli e sanzioni

1. Il personale del Comune ha libero accesso all'impianto per le verifiche ed i controlli sulla gestione, sulla conduzione della convenzione, sullo stato manutentivo e sui lavori di miglioria in corso d'opera.
2. Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'Amministrazione comunale ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto e delle attrezzature, al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite dal regolamento, nonché le norme di legge e regolamentari in materia.
3. I gestori sono obbligati a fornire agli incaricati della vigilanza e del controllo la collaborazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti e ad esibire la documentazione richiesta. In caso di accertata irregolarità, i richiedenti, senza pregiudizio di ulteriori azioni o diritti che competano al Comune, devono immediatamente o comunque nel termine prescritto dal competente ufficio che non

può superare i cinque giorni ottemperare alle disposizioni impartite al fine di evitare pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà comunale.

4. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o di riscontrato nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o di violazioni anche solo parziali della convenzione il Comune può procedere alla risoluzione della convenzione previa intimazione ad adempiere entro termini non inferiori a giorni 15 (quindici) fatta salva la facoltà di richiesta del danno.

Art . 18 Inventario, restituzione dell'impianto e rendiconto

1. Il gestore si impegna a sottoscrivere un elenco inventario che, unitamente allo stato di consistenza degli impianti, verrà formato in contraddittorio fra le parti, prima della stipula della convenzione. Tutti i materiali, attrezzature, arredi ed impianti non potranno essere asportati né sostituiti, né modificati senza il preventivo benestare del competente ufficio comunale. Il gestore si obbliga a sostituire quelle attrezzature resesi inefficienti o pericolose per l'utenza.
2. Gli impianti, i materiali e tutto quanto viene concesso dovranno essere restituiti alla scadenza della gestione in perfetta efficienza unitamente a tutte le opere eventualmente costruite che il Comune acquisisce in proprietà per accessione, fatta salva la facoltà di richiederne la rimozione. Il gestore si impegna altresì a presentare annualmente un rendiconto delle spese sostenute e dei ricavi relativi alla gestione dell'impianto.

Art . 19 Sospensione dell'affidamento per motivi tecnici.

1. La sospensione può essere disposta ad insindacabile giudizio del servizio comunale competente quando per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili. Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune a i gestori né dai gestori agli utilizzatori.

Art . 20 Divieto di subconcessione

1. E' fatto divieto di subconcedere a terzi l'impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione stessa
2. E' data facoltà al gestore aggiudicatario di potere subconcedere, per un periodo pari alla durata della convenzione, le attività per lo svolgimento del servizio di bar-

ristoro, laddove presenti e concessi solidalmente all'impianto appaltato, fermo restando l'adempimento delle norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande e tutte quelle applicabili in materia.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art . 21 Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia e alle norme del cc in quanto applicabili. Per i profili contabili e fiscali non disciplinati dal presente regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigenti.

Art . 22 Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento verrà trasmesso in copia ad ogni società, gruppo o associazione sportiva operante sul territorio comunale.

Art . 23 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto in esso previsto.